

SCROSATI & DE IULIIS
STUDIO LEGALE ASSOCIATO S.T.P.

P.IVA: 02982750123

Avv. Francesco Scrosati
C.F.: SCR FNC 70126 B300C

Avv. Roberto De Iulius
C.F.: DLS RRT 74C13 11703J

Busto Arsizio, 22 aprile 2013

Spett.le
COMUNE DI
CASORATE SEMPIONE
Via De Amicis n.7
21011 Casorate Sempione (Va)

Alla cortese attenzione
Del Sindaco Sig.ra Giuseppina Quadrio
Del Resp. Proc. Dr.ssa Stefania Passerini

Oggetto: Comune di Casorate Sempione / Arch. Ottolina Angelo – Ughetta Mary Madeline – Frittelli Susanna – Frittelli Marco - Ricorso TAR Lombardia Milano – r.g.n.1262/2012

Faccio seguito ai precedenti ed in particolare a quanto emerso in occasione dell'incontro avuto presso gli Uffici Comunali in data 25/10 u.s., con l'arch. Ottolina ed il suo legale Avv. Cesare Peroni, per fare il punto della vicenda ed esporre quanto segue.

L'arch. Angelo Ottolina – come noto – ha impugnato avanti al Tar Lombardia il provvedimento di polizia mortuaria del Comune di Casorate Sempione in data 27.03.2012, con cui l'Amministrazione ha ordinato la tumulazione definitiva in altra sepoltura delle salme dei suoceri sig.ri Conti Angela e Crotti Emilio (ingiungendo altresì il pagamento dei diritti di tumulazione provvisoria), sostenendo di essere erede universale ed unico della sig.ra Elvira Ughetta, cui è intestata la concessione cimiteriale relativa alla cappella n.6 denominata "Ughetta" e pertanto chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata nonché il riconoscimento del diritto ad intestare a suo nome la citata concessione.

Il TAR Lombardia con sentenza n.1710/2012 del 05/06/2012 ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'Arch. Angelo Ottolina per difetto di giurisdizione, ritenendo che la decisione spetti al Giudice Ordinario, nella specie il Tribunale di Gallarate, presso il quale andrebbe riassunta la controversia.

Nella citata sentenza il TAR però rileva quanto segue: (...) "Da tali coordinate ermeneutiche emerge che la p.a., una volta rilasciata la concessione cimiteriale, non può discutere la volontà del titolare della stessa in ordine a chi debba esservi seppellito, salvo procedere alla revoca del titolo abilitativo per ragioni di interesse pubblico. Rileva come prevalente, pertanto, la volontà del titolare della concessione in qualunque

SCROSATI & DE IULIIS
STUDIO LEGALE ASSOCIATO S.T.P.

modo manifestata, anche per via testamentaria. Occorre al riguardo osservare che sempre la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che nel nostro ordinamento, il diritto sul sepolcro già costruito nasce da una concessione da parte dell'autorità amministrativa di un'area di terreno (o di una porzione di edificio) in un cimitero pubblico di carattere demaniale (articolo 824 c.c.) e tale concessione, di natura traslativa, crea a sua volta, nel privato concessionario, un diritto soggettivo perfetto di natura reale suscettibile di trasmissione per atti *inter vivos* e per successione *mortis causa* e, perciò, opponibile, *iure privatorum*, agli altri privati, assimilabile al diritto di superficie, che si affievolisce, degradando ad interesse legittimo, nei confronti della p.a. nei soli casi in cui esigenze di pubblico interesse per la tutela dell'ordine e del buon governo del cimitero impongono o consigliano alla p.a. di esercitare il potere di revoca della concessione. In attuazione di tali coordinate ermeneutiche, la giurisdizione, nel caso di specie, appartiene alla giurisdizione ordinaria. Come è emerso anche dalla discussione delle parti, il ricorrente impugna il provvedimento contestato perché lo stesso ha fatto malgoverno delle norme sulla "successione e sul testamento", non riconoscendo la qualità di unico *heres* del ricorrente e, pertanto, negandogli il diritto di subentrare nella titolarità della concessione cimiteriale. Sembra fuori discussione che il provvedimento impugnato abbia carattere rigidamente vincolato, in quanto l'amministrazione è giunta al rigetto dell'istanza di Ottolina sulla base di una mera valutazione dei rapporti privatistici intercorrenti tra il ricorrente e gli altri eredi di Ughetta Elvira. Pare, dunque, evidente che a fronte di tale attività vincolata, si stagli un diritto soggettivo che la p.a., non ha il potere di comprimere se non per esigenze di pubblico interesse per la tutela dell'ordine e del buon governo del cimitero che impongono o consigliano alla p.a. di esercitare il potere di revoca della concessione. Il Comune di Casorate Sempione, nel rigettare la richiesta di subentro nella titolarità della concessione cimiteriale, non ha di certo fatto uso di tali poteri, ma ha emesso un provvedimento a carattere rigidamente vincolato, a fronte del quale sussisteva un diritto soggettivo."

In buona sostanza il TAR Lombardia ha censurato – seppur incidentalmente – il Comune di Casorate Sempione per aver denegato all'arch. Ottolina il diritto al subentro nella titolarità della concessione cimiteriale della cappella "Ughetta", non avendo la Pubblica Amministrazione la possibilità di sindacare il diritto soggettivo e vincolato dell'arch. Angelo Ottolina in tal senso, quale erede universale della sig.ra Elvira Ughetta.

L'eventuale questione relativa alla validità e regolarità delle disposizioni testamentarie esula dalla competenza della Pubblica Amministrazione e ogni controversia connessa, riguardando diritti soggettivi, deve essere risolta tra i privati interessati.

In detta ottica, sarebbe opportuno che l'Amministrazione Comunale accogliesse la proposta di accordo transattivo pervenuta dal legale dell'arch. Angelo Ottolina, il quale a fronte del riconoscimento del subentro nella titolarità della concessione cimiteriale, abbandonerebbe la vertenza pendente (a spese legali compensate) senza riassumere la causa avanti al Tribunale di Gallarate e pagherebbe gli oneri di tumulazione provvisoria già ingiunti.

SCROSATI & DE IULIIS
STUDIO LEGALE ASSOCIATO S.T.P.

Con detto accordo transattivo l'Amministrazione Comunale eviterebbe ulteriori oneri legali e giudiziali connessi ad un contenzioso che vede ad oggetto interessi sostanziali di privati ed il cui esito è comunque incerto.

L'accordo transattivo deve essere però formalizzato quanto prima, in quanto entro il 30/04 p.v. scadono i termini perché l'arch. Ottolina riassuma il giudizio avanti al Tribunale di Gallarate.

A disposizione per eventuali chiarimenti porgo

I migliori saluti.

Avy. Francesco Scrosati

